

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI R.C. CAPOFAMIGLIA

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Società: l'impresa assicuratrice;
- per Premio: la somma dovuta alla Società;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 ASSICURATI

L'assicurazione è operante per gli Iscritti/Associati anche Pensionati alla F.A.B.I (i dipendenti anche se temporanei e/o interinali). e i componenti dei loro nuclei familiari risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", nonché per la responsabilità su di loro gravanti per i fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti. Sono altresì assicurati i figli conviventi e/o residenti con il coniuge non bancario, risultanti dallo stato di famiglia di quest'ultimo, se separato e/o non più convivente con il coniuge bancario già assicurato con la presente polizza.

Art. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale concordato ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, comprendendo i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze ;
- b) da apparecchi elettrodomestici in genere di proprietà o in uso;
- c) dallo scoppio del tubo catodico del televisore;
- d) dalla caduta di antenne o parabole radiotelevisive non centralizzate installate sul tetto o sul balcone dell'abitazione;
- e) da intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;

- f) da esercizio di sports di pratica comune, esclusa la partecipazione a gare e tornei, se non di natura interaziendale e/o ricreativa;
- g) dall'esercizio di tutte le attività del tempo libero;
- h) da giocattoli anche a motore e biciclette;
- i) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31.05.1974 n. 416) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
- j) dalla messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della R.C. obbligatoria veicoli per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
- k) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o vela di lunghezza non superiore a metri 6,50 comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- l) ai collaboratori domestici per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atti colposi dell'Assicurato;
- m) alle baby-sitter in occasione dell'espletamento delle loro mansioni;
- n) ai capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di valori, gioielli e denaro, con il massimo di € 1.000,00 per sinistro;
- o) dalla proprietà, possesso ed uso di animali domestici, compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia di animali stessi;
- p) danni da spargimento d'acqua in genere.

Art. 3 **RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerci ed arti, fatta eccezione di quelle dipendenti da collaborazione domestica;
- b) causati con dolo dell'Assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- c) derivanti da proprietà, possesso, uso o guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera j) e k);
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'art. 2) lettera n);
- e) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sports aerei in genere;
- f) da furto, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera n);

- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 2 che precede;
- j) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- k) da incendio esplosione o scoppio;
- l) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di armi nonchè dall'esercizio dell'attività venatoria;
- m) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale
- n) derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente amianto in qualunque forma o misura.

Art. 4 **DOVE ASSICURA**

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nei limiti territoriali del Mondo intero.

Art. 5 **MASSIMALE ASSICURATO**

La Società risarcisce la somma, sino alla concorrenza di € 250.000,00 che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a Terzi, per morte, lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'adesione di ogni struttura periferica (che se richiesta deve essere obbligatoriamente complessiva per tutti i propri iscritti) è facoltativa .

Art. 6 **IDENTIFICAZIONE PERSONE ASSICURATE**

Per l'identificazione delle persone assicurate la Società farà riferimento unicamente alla dichiarazione sottoscritta da parte della sede periferica del Contraente.

Art. 7 DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro al Broker di competenza entro 20 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile)

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 8 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli e fratelli dell'Assicurato, altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello stato di famiglia nonché altri parenti od affini se conviventi.

Art. 9 SECONDO RISCHIO/DIFFERENZA DI CONDIZIONI

In caso di coesistenza di altre assicurazioni i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza opereranno:

- 1) in secondo rischio per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base alle altre assicurazioni;
- 2) in primo rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non coperte dalle altre assicurazioni.

Art. 10 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Si conviene che anche in caso di tacitazione delle parti lese in sede penale, la Società assisterà l'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione stessa.

Nel caso in cui la tacitazione avvenga durante la fase istruttoria e vi sia rinvio a giudizio dell'imputato, l'assistenza legale verrà anche fornita sino ad esaurimento del primo grado di giudizio.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giudizio penale.

Art. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7) DENUNCIA DI SINISTRO tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte, perchè siano valide, con lettera raccomandata o mezzo fax a Biverbroker Srl o alla Direzione della Società

Art. 12 ULTERIORE ESTENSIONE AD ASSICURATI

Si precisa che si intendono assicurati i figli conviventi e/o residenti con il coniuge non bancario, risultanti dallo stato di famiglia di quest'ultimo, se separato e/o non più convivente con il coniuge bancario già assicurato con la presente polizza.
